



**REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLA PUBBLICITA', DIFFUSIONE E TRASPARENZA
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2-BIS DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101,
CONVERTITO NELLA L. 30 OTTOBRE 2013, n. 125.**

Art. 1 – Principio generale di trasparenza

1. L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del FVG è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la sua organizzazione e le sue attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull'utilizzo delle risorse.
2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Art. 2 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sull'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.

Art. 3 – Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli citandone la fonte.
2. Alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine corrisponde il diritto di chiunque di accedere al predetto sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Art. 4 – Limiti alla trasparenza

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 1961, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nel sito internet istituzionale dell'Ordine, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.
3. L'Ordine, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimato dei dati personali e eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.
4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, l'Ordine procede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativi a valutazione sono rese accessibili dall'Ordine.



**ORDINE
dei DOTTORI AGRONOMI e dei
DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA**

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm., di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 5 – Accesso agli atti

L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo all'Ordine di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 – Qualità delle informazioni

1. L'Ordine garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivi o per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo

Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni di esse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo o a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ordine

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella home page del sito internet istituzionale dell'Ordine è istituita un'apposita sezione denominata «Ordine trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento Vigente. L'Ordine non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche oltre a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Ordine trasparente».
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Ordine trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Ordine pubblica sul sito internet istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di



**ORDINE
dei DOTTORI AGRONOMI e dei
DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA**

legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Ordine.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione

1. L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

2. Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Ordine trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Attività e procedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Archivio delibere

Art. 11 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. All'interno dell'Ordine è individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «il Responsabile», in possesso dei necessari requisiti professionali. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato nell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, al fine di consentirne l'immediato intervento in via sostitutiva. Nei casi più gravi, l'inadempimento può condurre alla segnalazione di cui al successivo comma 4.

2. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6- bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

Art. 12 – Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità

1. L'Ordine adotta un Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative e le attività previste per garantire:

- a) un'adeguata valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione;
- b) un adeguato livello di trasparenza;
- c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale devono tener conto, secondo l'indirizzo fornito dal



**ORDINE
dei DOTTORI AGRONOMI e dei
DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA**

Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle esigenze previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in quanto compatibili con la struttura organizzativa dell'Ordine.

3. Nell'ambito del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

4. L'Ordine ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Ordine trasparente»:

a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009;

c) il nominativo ed i curriculum del Revisore unico dell'Ordine.

Art. 13 – Violazione degli obblighi di trasparenza

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.

2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se pro a che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2015.